

Allegato sub b)



Comune di Finale Ligure

UFFICIO CULTURA

**Determinazione a contrarre
CIG: 9472618BA7**

n. del

CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE SALE EX TRIBUNALE DI FINALBORGO DI ANNI TRE CON POSSIBILE RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI.

ART. 1 OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Il presente affidamento ha per oggetto la concessione del servizio di gestione, secondo art. 115 D.Lgs. 42/2004, c. 3 e c.8, delle Sale dell'ex palazzo del Tribunale e dei locali siti al 2° piano del Palazzo da destinarsi ad uso di sede per lo svolgimento di un progetto artistico-culturale-sociale di valorizzazione del bene immobile attraverso un utilizzo degli spazi compatibile con la loro destinazione culturale (art. 106 D.Lgs. 42/2004).

Tutte le attività, ovvero i servizi descritti nel progetto di valorizzazione, si intendono rivolti alla collettività e saranno fruibili anche online in caso del protrarsi della pandemia da Covid-19.

La presente concessione è regolamentata dall'art. 164 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e secondo le modalità e prescrizioni contenute nel presente capitolato e sotto osservanza della normativa vigente in materia.

La concessione di servizi è definita, ai sensi dell'art. 3, comma 1 lettera vv) del D. Lgs. n. 50/2016 *“un contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto, in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano ad uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione dei lavori, riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi”*.

L'art. 165, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 dispone che *“nei contratti di concessione la maggior parte dei ricavi di gestione del concessionario proviene dalla vendita dei servizi resi dal mercato. Tali contratti comportano il trasferimento del rischio operativo, riferito alla possibilità che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi ed ai ricavi oggetto della concessione incidano sull'equilibrio del piano economico finanziario”*.

La concessione farà seguito all'espletamento di una **procedura aperta di gara**, con la applicazione della riduzione dei termini di presentazione delle offerte ex artt. 36 comma 9 e 60 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, nonché ex art. 8 comma 1, lett. c) della L.120/2020,

che sarà aggiudicata all'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 2 DURATA DELL’AFFIDAMENTO

Il servizio è affidato per anni tre, con decorrenza dall'eventuale consegna anticipata e/o dalla sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art. 8 Legge 11 settembre 2020, n. 120, **con possibile rinnovo** per ulteriori tre anni alle medesime condizioni.

Alla scadenza della concessione, il concessionario è obbligato a proseguire nella gestione del servizio se in tal senso richiesto dal Comune, sino all'espletamento delle procedure necessarie per la stipula di nuovo contratto, e comunque non oltre i 6 mesi successivi alla scadenza dello stesso ai sensi dell'art. 106 D. Lgs 50/2016.

ART. 3 PRESCRIZIONI ED OBBLIGHI RICADENTI SUL CONCESSIONARIO RELATIVI ALL’IMMOBILE TUTELATO

In ragione del fatto che il Palazzo ex Tribunale è un immobile sottoposto a tutela (Titolo I parte II del D.Lgs. 42/2004) da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria, il concessionario è tenuto, per tutta la durata della concessione, alle seguenti prescrizioni:

- garantire la conservazione del bene uniformando l'attività svolta alla tutela dei locali al fine di mantenerli nello stato in cui si trovano, compresa la vigilanza dei visitatori onde evitare atti di incuria, vandalismo, etc.
- L'accesso del concessionario ai locali sarà consentito limitatamente allo svolgimento delle prestazioni richieste nel presente articolo ed in particolare nel precedente paragrafo.
- Il concessionario è tenuto ad adeguarsi a future eventuali prescrizioni impartite dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali attinenti alla gestione e conservazione del bene.

ART. 4 AREE SALE EX TRIBUNALE

1. Il Concessionario, nell'esecuzione del servizio, dovrà tenere in debita considerazione la valenza storica dell'edificio Palazzo del Tribunale, del quale è stato verificato positivamente l'interesse culturale ai sensi dell'art 13 D.Lgs. 42/2004. Gli eventi potranno essere allestiti nella Sala Udienze ex Tribunale rispettandone la capienza massima di pubblico di n. 70 persone.
2. La sala sarà consegnata vuota da arredi e materiali mobili al gestore all'inizio della concessione e dovrà essere sgomberata a cura dello stesso entro il secondo giorno precedente a quello di conclusione del servizio.
3. Durante la concessione il Concessionario è obbligato a non apportare alcuna modifica, innovazione o trasformazione dei locali, nonché degli arredi, degli impianti elettrici, idraulici ecc., **senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Comune**. Qualora tale autorizzazione fosse concessa, il concessionario non potrà rivalersi sul Comune per le spese riguardanti eventuali migliorie.
4. Il Concessionario dovrà richiedere specifiche autorizzazioni in caso di migliorie. Le migliorie, riparazioni, modifiche autorizzate ed eseguite dal Concessionario resteranno acquisite a favore del Comune.

5. Al termine della concessione i locali dovranno essere riconsegnati al Comune nel medesimo stato di consegna, fermo restando che eventuali danni strutturali rilevabili all'atto della riconsegna saranno valutati dall'Ente ed addebitati al concessionario mediante apposito verbale di ultimazione e constatazione.

ART. 5 – ATTIVITA' CONSENTITE

Nelle aree di cui all'art. 4 sarà consentito all'aggiudicatario di esercitare le attività di organizzazione e realizzazione degli eventi in conformità alle prescrizioni del presente capitolato.

Per l'organizzazione di tali eventi potrà avvalersi anche della collaborazione di soggetti terzi, previa comunicazione ed autorizzazione del Comune.

Inoltre gli sarà consentito l'esercizio delle attività di servizio di bigliettazione per l'ingresso agli spettacoli a pagamento.

ART. 6 CARATTERISTICHE MINIME DEGLI EVENTI

L'aggiudicatario si impegna a realizzare in ciascun anno (12 mesi naturali e consecutivi decorrenti dalla assunzione del servizio) un numero minimo di 14 (quattordici) eventi e 3 (tre) laboratori teatrali per bambini.

Gli eventi possono riguardare qualsiasi disciplina, purché sia rilevante il valore e il richiamo artistico e culturale. L'organizzazione degli eventi deve comunque essere preceduta dall'ottenimento del parere favorevole da parte dell'Amministrazione Comunale, presentandone un programma il più possibile dettagliato entro il 15 ottobre dell'anno precedente. A questo proposito l'Amministrazione si riserva di valutare la proposta e, nel caso non la ritenga adeguata, di richiedere eventuali integrazioni e modifiche. Nel corso del primo anno di affidamento il programma, peraltro già oggetto di offerta, dovrà essere dettagliato entro il 28 febbraio.

E' facoltà dell'aggiudicatario realizzare un numero ulteriore di eventi, nel rispetto dei principi del presente capitolato ed in particolare del presente articolo, anche ai fini dell'attribuzione del punteggio.

ART. 7 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione sarà aggiudicata con il sistema della procedura aperta in analogia alle norme previste dal D.Lgs.vo 50/2016, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata sulla base dei seguenti elementi:

Elemento n. 1) Progetto realizzazione eventi, rappresentazioni teatrali, concerti, mostre, esposizioni, convegni, corsi e laboratori artistici che dovrà essere contenuto in massimo 15 facciate formato A4 oltre ad elaborati grafici, dépliant, ecc.

punteggio massimo 90/100 così ripartito:

ELEMENTI TECNICI QUALITATIVI – Offerta tecnica

Per formulare l'offerta tecnica l'impresa concorrente dovrà redigere una relazione tecnico-valutativa, in lingua italiana, sviluppandola secondo i punti da 1) a 6) come di seguito meglio declinati, con indicazione dei punteggi ad essi attribuiti.

I punteggi saranno attribuiti secondo le modalità che seguono:

1	Modalità di realizzazione degli eventi	La commissione attribuirà il punteggio in base a: - attività ed iniziative che si intendono svolgere all'interno delle sale del palazzo ex Tribunale 2^ Piano - altre proposte migliorative rispetto al capitolato - figure professionali proposte Max punti: 23
---	--	---

2	Azioni di coinvolgimento della cittadinanza e sul territorio	La commissione valuterà le azioni di coinvolgimento della cittadinanza attuate sul territorio con particolare attenzione al contrasto delle fragilità e della povertà anche attraverso l'attivazione di reti sociali che favoriscano il coinvolgimento e l'inclusione nel tessuto sociale di fasce fragili Max punti: 15
---	--	--

3	Azioni rivolte alle fasce giovanili	La commissione valuterà le azioni rivolte prevalentemente ai bambini/giovani e alle loro famiglie Max punti: 20
---	-------------------------------------	---

4	Valorizzazione del bene culturale	La commissione valuterà le azioni di valorizzazione dell'immobile (ex. azioni artistiche ed espositive che ne mettano in luce il valore storico-culturale) Max punti: 15
---	-----------------------------------	--

ELEMENTI TECNICI QUANTITATIVI – Offerta tecnica

5	Numero di rappresentazioni teatrali/eventi musicali	La commissione attribuirà il punteggio in base al numero di rappresentazioni teatrali/eventi musicali/laboratori da realizzare ogni anno, ulteriore rispetto al numero minimo di 17 (diciassette) previsto all'art. 6 del capitolato (3 punti ogni evento) Max punti: 15
---	---	--

6	Prezzo del biglietto al pubblico per eventi	Punteggio attribuito con formula proporzionale (secondo la formula riportata qui in calce) che attribuisce il punteggio massimo al biglietto più basso. Max punti: 2
---	---	--

Formula per l'attribuzione dei punteggi alla voce "Prezzo del biglietto al pubblico"

$$Pa = pm \times b / c$$

Dove si intende:

Pa = punteggio da assegnare

Pm = punteggio massimo attribuibile

b = biglietto più basso offerto

c = biglietto per il quale si sta calcolando il punteggio

Per la valutazione dell'elemento tecnico i coefficienti saranno determinati attraverso la media dei coefficienti stessi, variabili tra 0 e 1, attribuiti dai singoli commissari, a seguito di valutazione individuale di ogni item. Verrà quindi calcolata la media aritmetica dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario all'offerta in relazione al singolo criterio in esame al fine di ottenere il coefficiente medio da moltiplicare per il punteggio massimo attribuibile al criterio stesso.

L'attribuzione dei punteggi discrezionali relativi alle singole voci verrà fatta attribuendo punteggi espressi in valori decimali secondo le seguenti indicazioni:

Ottimo 1

Adeguito da 0,8 a 0,9

Discreto 0,7

Sufficiente 0,6

Non sufficiente da 0,4 a 0,5

Scarso da 0,2 a 0,3

Inadeguato da 0 a 0,1

Saranno ammessi alla valutazione dell'offerta economica solo i concorrenti che avranno ottenuto almeno 54 punti su 90 disponibili nella valutazione dell'offerta tecnica dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a punti 54 (cinquantaquattro) del punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

Elemento n. 2) Offerta economica - punteggio massimo 10/100

1	Contributo annuo offerto dal Comune (base d'asta Euro 23.000,00 annui) soggetto a ribasso , quale valore dell'integrazione ai fini di remunerare gli obblighi di servizio pubblico	Punteggio attribuito con formula proporzionale (secondo la formula qui riportata in calce al presente articolo) che attribuisce il punteggio massimo all'offerta dell'importo contributivo inferiore. Non verranno prese in considerazione offerte di importo pari o superiore ad Euro 23.000,00 (sono ammesse solo offerte al ribasso) e ove presentate, si determinerà l'esclusione Punteggio massimo di 10
---	---	---

La valutazione dell'offerta economica

All'importo più basso viene attribuito il punteggio di 10 e gli altri vengono ridotti in proporzione con la seguente formula:

importo più basso/altri importi proposti x 10

ART. 8 SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e di cui all'art. 4 della Legge Regione Liguria 42/2012.

In particolare, sono ammessi:

- a) le fondazioni e le associazioni, di cui agli artt. da 14 a 32 c.c.;
- b) le ONLUS, di cui al D.lgs. n. 460 del 4/12/1997, al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 luglio 2003, n. 266, al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29/12/2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3/1/2004, e ss.mm.;
- c) le associazioni di promozione sociale, di cui alla legge 7/12/2000, n. 383.
- d) i soggetti raggruppati ai sensi dell'art. 48 del d. Lgs. 50/2016, fermo restando il divieto di cui al comma 7 del citato articolo.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima anche in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. B D. Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. È vietata la partecipazione alla gara di consorzio stabile e dei consorziati facenti parte del consorzio stesso.

Nel caso di soggetti associati con organizzazione già formalizzata con atto pubblico o scrittura autenticata, questo deve essere allegato in copia autenticata all'istanza di ammissione alla gara.

Non possono partecipare alla gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile.

A) Requisiti di ordine generale

1) possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare d'appalto, ovvero non ricadere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

B) Requisiti di idoneità professionale

Se residenti in Italia essere iscritti, in alternativa:

- 1) presso la Prefettura territorialmente competente nel Registro delle persone giuridiche;
- 2) presso la Camera di Commercio Industrie ed Artigianato per attività corrispondente all'oggetto della presente gara;
- 3) (per ogni altra tipologia di partecipante) al relativo albo/registro a seconda della tipologia, ovvero, se soggetti giuridici non residenti in Italia, l'iscrizione in Albi/registri corrispondenti, ovvero essere soggetti costituiti con atto pubblico o scrittura privata autenticata;

C) Requisito tecnico

Avere svolto nel periodo 2017-2022 rappresentazioni teatrali, concerti, convegni, corsi e laboratori artistici, attività espositiva, di realizzazione eventi, progetti di valorizzazione di beni culturali (almeno un progetto), progetti artistico/educativi, eventi online, servizi attinenti ed assimilati per un periodo complessivo, anche non continuativo, almeno di mesi 12.

Dichiarare per ciascun evento almeno i seguenti dati: luogo, titolo, durata, costo ed eventuale materiale illustrativo, dépliant, etc.

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese / di consorzio ordinario, i requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti, pena l'esclusione:

lettera A)	Da tutte le ditte facenti parti del raggruppamento o del consorzio ordinario
lettera B)	Da tutte le ditte facenti parti del raggruppamento o del consorzio ordinario
lettera C)	Almeno dalla ditta che dichiara di essere capogruppo

Tutti i soggetti partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti autocertificabili compilando l'allegato A) predisposto dall'Ente ed il DGUE all'interno della busta amministrativa.

ART. 9 LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA CONCESSIONE

Il luogo di svolgimento dei servizi affidati in concessione è l'immobile denominato Palazzo ex Tribunale, sito in Piazza del Tribunale, Finalborgo, Finale Ligure.

ART. 10 ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

La superficie espositiva dovrà essere organizzata in conformità alle attività ed iniziative indicate nel progetto presentato in sede di gara.

Gli eventi potranno essere organizzati in varie tematiche.

Sono a carico dell'Aggiudicatario, gli oneri e le spese (nessuna esclusa) necessarie per l'allestimento, l'organizzazione e la realizzazione di ogni evento/manifestazione/mostra/laboratorio, per la piccola manutenzione delle sale.

L'aggiudicatario, in particolare, sarà tenuto a:

- provvedere all'organizzazione ed all'allestimento degli eventi in modo completo e conforme alla vigente normativa;
- provvedere all'espletamento dei servizi di pulizia, sorveglianza, segreteria e vendita di biglietti di ingresso;
- farsi carico degli oneri relativi ad assicurazioni, campagna pubblicitaria ed ogni altro costo relativo all'allestimento e la realizzazione di ogni evento;
- curare le pratiche SIAE, le eventuali manleve in caso di proiezione di film e/o documentari e versare i relativi oneri;
- osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi;
- garantire la perfetta manutenzione delle strutture e degli allestimenti;
- mettere la struttura a disposizione dell'affidatario per eventi organizzati dal Comune che verranno concordati con l'aggiudicatario in sede di programmazione stagionale. In caso di eventi di particolare importanza, l'aggiudicatario verrà preavvisato con almeno 5 giorni di anticipo;
- pubblicizzare le manifestazioni;
- trasmettere al competente Servizio Turismo e Cultura del Comune, una relazione illustrativa del programma degli eventi, antecedente l'inizio degli stessi;
- trasmettere entro il 30 giugno, a partire dell'anno 2024, una relazione sulle attività svolte che comprenda almeno i seguenti dati: numero del pubblico presente alle manifestazioni, incasso annuale ed i risultati ottenuti;
- provvedere alle spese relative alle utenze le quali saranno interamente a carico del concessionario; segnatamente, con riferimento alle spese afferenti alle utenze elettriche, il concessionario si obbliga alla volturazione in suo capo del contratto con il

gestore della fornitura di energia, mentre con riguardo ai consumi di gas ed ed acqua gli stessi saranno interamente rimborsati all'Amministrazione comunale concedente che manterrà in suo capo la titolarità dei contratti di fornitura.

L'aggiudicatario assume in modo esclusivo, diretto e totale, ogni rischio e responsabilità, sotto il profilo civile e penale, inerente e conseguente alla gestione delle sale espositive.

E', comunque, esclusa qualsiasi responsabilità del Comune nei confronti di terzi in dipendenza di fatti inerenti alla gestione ed alle attività connesse.

ART. 11 GESTIONE ECONOMICA

La particolare forma di affidamento della gestione impone al Concessionario un'attività amministrativa ed economica particolarmente oculata operando scelte mirate.

Il Concessionario deve tenere una contabilità di ogni movimento in entrata ed in uscita, al fine di permettere l'esercizio del controllo al Concedente, secondo la seguente forma di bilancio:

A- ENTRATE:

1. contributi comunali
2. quote iscrizioni corsi di teatro a pagamento
3. eventuali incassi di biglietteria derivanti dall'organizzazione di attività direttamente gestite dal Concessionario e rientranti in progetti comunque concordati con l'Amministrazione Comunale
4. contributi regionali, provinciali, UE
5. contributi di altri enti pubblici o privati
6. altri proventi o eventuali introiti
7. donazioni o lasciti
8. sponsorizzazioni

B- USCITE:

1. liquidazione compensi al personale, agli insegnanti e agli artisti
2. spese per allestimenti
3. spese per le utenze
2. acquisto materiale didattico e di cancelleria
3. acquisto e manutenzione attrezzature d'ufficio
4. pulizia locali
5. tipografia e stampa
6. pubblicità
7. Siae, Enpals, INPS, Irpef, etc..
8. Assicurazione
10. altri eventuali da indicare

Ogni movimento contabile deve trovare dimostrazione in specifica documentazione. A prova delle entrate e delle uscite, il Concessionario deve allegare al bilancio copia delle relative ricevute o documentazione equivalente. Ad ogni modo l'Amministrazione Comunale ha il diritto in qualsiasi momento di chiedere chiarimenti sulle varie voci di bilancio, il Concessionario ha l'obbligo di darne riscontro. Il Concedente si riserva, altresì, il diritto di verificare la perfetta e regolare tenuta della contabilità e di eseguire indagini e verifiche.

ART. 12 RENDICONTO DI GESTIONE

Entro il 30 giugno di ogni anno solare, a partire dal mese di giugno 2024, il Concessionario presenta al Concedente una relazione sullo stato di gestione riferito all'attività svolta, unitamente al rendiconto della gestione dell'anno precedente, entrambi corredati da adeguata documentazione. In caso di avanzo di amministrazione evidenziato

dal rendiconto, il Comune non provvederà all'erogazione della quota a proprio carico per la parte corrispondente.

Nello specifico, il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale, dei risultati ottenuti nelle varie attività programmate ed in quelle collaterali svolte anche in attuazione della proposta gestionale offerta in sede di partecipazione alla gara. Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante del Concessionario.

Il concedente può richiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e controlli sia contabili che inerenti la conduzione della struttura concessa in uso.

Entro il 15 ottobre il Concessionario presenterà una programmazione delle attività da realizzare, salvo quanto disposto all'art. 6 con riferimento all'avvio della gestione (prima programmazione entro il 28 febbraio).

ART. 13 MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA QUOTA A CARICO DELL'ENTE

I pagamenti sono disposti come segue:

1° rata pari al 50% all'inizio di ogni anno;

Il rata a saldo pari al 50% entro il 30 giugno di ogni anno a presentazione di dettagliato rendiconto della gestione con le modalità di cui al precedente articolo 12.

ART. 14 OSSERVANZA DI NORME E DISPOSIZIONI

Nell'allestimento degli eventi e nella gestione della Sala Udienze dell'ex Tribunale, l'aggiudicatario è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni legislative e delle normative che regolano i contratti di lavoro del relativo personale e dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette all'espletamento del servizio.

L'aggiudicatario assume a proprio totale carico tutti gli oneri e gli adempimenti che la vigente legislazione pone a carico del committente o del responsabile dei lavori in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare è obbligato ad osservare le misure generali di tutela del D. Lgs 81/2008 e ss. Mm ed ii.. Sarà altresì obbligo del concessionario curare che nell'esecuzione dei lavori di allestimento delle strutture vengono adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati, restandone comunque sollevata l'Amministrazione Comunale.

Ai sensi e per gli effetti del presente articolo l'aggiudicatario solleva il Comune da qualsiasi responsabilità che potesse derivare dalla gestione ed esecuzione dei servizi affidati in concessione.

ART. 15 COPERTURA ASSICURATIVA

L'aggiudicatario è tenuto a stipulare, a propria cura e spese, prima della stipula del relativo contratto, polizza presso Compagnia Assicuratrice debitamente autorizzata nel ramo danni, a copertura dei seguenti rischi:

1. incendio dell'immobile (come garanzia del rischio locativo), per un capitale di 1.500.000,00 euro;
2. ricorso terzi da incendio, per un capitale di 3.000.000,00 euro;
3. responsabilità civile verso terzi, con un massimale di 2.000.000,00 euro con un limite di 2.000.000,00 euro a persona e 2.000.000,00 euro per danni e cose;

Adeguate copertura assicurativa infortuni nei confronti di eventuali collaboratori del gestore.

ART. 16 RICAVI DELL'AGGIUDICATARIO

Gli incassi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli eventi sono da considerarsi ricavi a favore dell'aggiudicatario e pertanto costituiscono il corrispettivo del servizio affidato in regime di concessione.

ART. 17 CAUZIONE DEFINITIVA - PENALI

L'aggiudicatario dovrà costituire una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, da presentarsi tramite fidejussione bancaria o polizza assicurativa, nonché del risarcimento dei danni derivanti dalle obbligazioni stesse ai sensi dell'art. 103 del Dlgs. 50/2016.

Per ogni infrazione agli obblighi di cui al presente capitolato ovvero per il mancato rispetto del progetto offerta presentato dall'aggiudicatario medesimo ovvero dalle altre obbligazioni contrattuali, verrà applicata una penale nella misura di € 50,00 per ogni infrazione contestata.

Per ogni giorno di ritardo nello sgombero della sala espositiva alla scadenza del contratto sarà applicata una penale pecuniaria pari a 250,00 euro.

Si attingerà alla cauzione anche in caso di mancato pagamento del canone annuo e del mancato rimborso al Comune delle spese per le utenze.

L'applicazione della sanzione sarà preceduta da regolare contestazione di inadempienza alla quale l'aggiudicatario avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro giorni dieci (10) dalla notifica di contestazione.

La penale verrà applicata mediante escussione della cauzione, che l'appaltatore è tenuto a ricostituire entro 10 giorni.

ART. 18 RISOLUZIONE CONTRATTUALE – DIRITTO DI RECESSO

Il presente contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

1. scioglimento, trasformazione, messa in liquidazione, fallimento o soggezione ad altra procedura concorsuale dell'appaltatore;
2. qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale di cui all'art. precedente, superiore ad € 2.500,00;
3. l'avvenuta contestazione di gravi e/o reiterate inadempienze al contratto;
4. ritardi ingiustificati nella prestazione dei servizi di cui si compone la presente concessione.

Nei casi di cui al comma precedente, salvo quanto previsto al punto 1., il Comune dovrà comunicare all'appaltatore un motivato atto di contestazione, con la fissazione di un termine, non inferiore a giorni 10 per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

Decorso detto termine, il Comune potrà dichiarare risolto il presente contratto ed escutere la cauzione.

In caso di risoluzione del contratto per colpa dell'aggiudicatario, lo stesso non avrà diritto a indennizzo alcuno.

Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà di richiedere i risarcimenti dovuti per legge a seguito dei danni derivatigli dalla condotta del concessionario.

ART. 19 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto di concessione del presente servizio non può essere ceduto neppure parzialmente a terzi, pena la nullità dello stesso.

ART. 20 ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sarà a carico del Comune il contributo di Euro 23.000,00, da riconoscere annualmente, offerto all'aggiudicatario non soggetto ad I.V.A. ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 633/1972, a sostegno dell'equilibrio economico finanziario per la gestione delle Sale dell'ex Tribunale L'organizzazione e la realizzazione degli eventi e la gestione della Sala Udienze ex Tribunale non dovrà comportare ulteriori oneri per il Comune, ad eccezione della messa a disposizione delle sale citate nel presente documento.

ART. 21 CONTROLLI

1. Il Ministero provvede alla vigilanza anche mediante forme di intesa e di coordinamento con le regioni medesime, secondo l'art. 18 c.2 D.Lgs. 42/2004.
2. Comune potrà esercitare, comunque, in ogni momento ed a suo insindacabile giudizio, a mezzo dei propri dipendenti, ogni controllo ritenuto opportuno sulla concessione.
3. Degli esiti dei controlli verrà redatto apposito verbale, in contraddittorio con il gestore o un suo rappresentante, in doppio originale, di cui un esemplare verrà consegnato allo stesso gestore e l'altro trasmesso all'ufficio comunale competente, che, in caso di vizi, manchevolezze o inadempienze emerse dal sopralluogo, adotterà i provvedimenti conseguenti.

ART. 22 CONTRATTO E SPESE

Il presente capitolato fa parte integrante del contratto, in forma di scrittura privata, registrabile in caso d'uso.

Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, relativi alla stipulazione e registrazione del contratto e quelli comunque conseguenti a tali incombenze, sono a carico del gestore.

Il gestore è tenuto al pagamento di ogni altro onere, derivante dall'esecuzione del presente capitolato, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

ART. 23 VALORE PRESUNTO DEL CONTRATTO

Il valore stimato della concessione, ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. 50/2016 è pari ad € 438.000,00 (pari al fatturato presunto di mesi 36 più rinnovo di ulteriori mesi 36, tenuto conto del contributo comunale).

L'importo a base d'asta è pari ad Euro 23.000,00 non soggetto ad I.V.A. ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 633/1972, quale contributo annuo offerto dal Comune, soggetto a ribasso.

ART. 24 SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara. Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono prenotare telefonicamente l'appuntamento, **chiamando**

al n. 019/6890282. Al momento della prenotazione del sopralluogo occorre indicare i dati della ditta, nome e cognome delle persone incaricate di effettuarlo e recapito telefonico delle stesse. La richiesta di sopralluogo alla stazione concedente deve essere presentata obbligatoriamente entro e non oltre 10 giorni prima della scadenza dei termini di presentazione delle offerte.

Il sopralluogo verrà effettuato nei soli giorni stabiliti dalla stazione appaltante aggiudicatrice. **Data e luogo del sopralluogo sono comunicati al momento della prenotazione telefonica.** Il sopralluogo potrà essere effettuato da legale rappresentante della ditta/associazione, procuratore speciale che esibisca procura notarile ovvero dipendente delegato in possesso di delega da parte del legale rappresentante, con copia del documento di identità del delegante e del delegato. Il soggetto che effettua il sopralluogo dovrà sempre esibire un certificato della CCIAA o documento equivalente relativo alla ditta/associazione/etc ed il proprio documento d'identità. Un delegato non potrà rappresentare più di un partecipante. Nel caso di raggruppamento di Imprese la presa visione dovrà essere ritirata dalla capogruppo.

ART. 25 - ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO. AVVERTENZE.

L'aggiudicatario sarà tenuto a firmare il contratto, **entro giorni 60 dalla data di aggiudicazione** (fatto salvo diverso accordo fra le parti), nel giorno e nell'ora che verranno indicati con comunicazione scritta, previo versamento dei diritti di segreteria e consegna delle necessarie marche da bollo.

Sarà altresì tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi di cui al capitolato ed in particolare, preliminarmente alla stipula del contratto, stipulare le assicurazioni di cui all'art. 12 del capitolato stesso e produrne copia al comune.

Si avverte che il mancato adempimento a quanto richiesto ai precedenti punti, comporterà la decadenza dall'aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa.

Si avverte, altresì, che le verifiche da cui risulti che il soggetto concorrente non è in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara comporteranno la decadenza dall'aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa.

Nel caso di decadenza dall'aggiudicazione il servizio sarà aggiudicato al concorrente che segue nella graduatoria.

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, il Comune potrà interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto alle condizioni economiche da quest'ultimo proposte in sede di offerta.

ART. 26 – PROCEDURE DI RICORSO

Organismo responsabile delle procedure di ricorso:

T.A.R. LIGURIA – Via del Mille, 9 – 16147 GENOVA

Termini di presentazione del ricorso:- 30 gg. decorrenti dalla data di pubblicazione.

ART. 27 – TRATTAMENTO DEI DATI

Il concorrente, con la presentazione dell'offerta, consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del GDPR 2016/679 per tutte le esigenze procedurali.

In merito al contenuto del progetto il concorrente è tenuto a rendere idonea dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016

ART. 28 – NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato d'oneri si rinvia alla normativa sia generale che speciale riguardante le concessioni di servizi.

ART. 29 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Isabella Cerisola, Segretario Generale Dirigente del Servizio Turismo e Cultura, tel 019/6890282.

ART. 30 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie, che dovessero sorgere in merito all'esecuzione del presente affidamento, è competente il Foro di Savona.

Finale Ligure,

La Dirigente Servizio Turismo e Cultura

Dott.ssa Isabella Cerisola

INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE

Tutti i dati personali di cui l'amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 101/2018; la presentazione della domanda da parte della ditta/associazione concorrente implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all'ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della presente procedura. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell'art. 22 della L. n.241/90 e s.m.i..

Tali dati saranno trattati unicamente per le finalità connesse alla concessione del servizio di gestione della Scuola di Musica. Potranno essere comunicati ad altra Pubblica Amministrazione limitatamente alle informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste dalla legge e strettamente necessarie per il perseguimento delle suddette finalità.

Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Cultura e Turismo.

Il concorrente, ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 101/2018, ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di rettificare, aggiornare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.